



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai signori magistrati:

Dott. Glauco ZACCARDI

Presidente

Dott.ssa Isabella PAROLARI

Consigliere rel.

Dott.ssa Sara FODERARO

Consigliere

all'udienza del 9.7.2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1239/2021 R.G. vertente tra

IMPOSIMATO CARMINE rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Paolozzi

appellante

e

INPS rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio

appellato

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 179 del 28.1.2021

conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 31.1.2019 l'Inps proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza di Carmine Imposimato, sulla base della sentenza del Tribunale di Velletri numero 2044/2002, contestando in primo luogo l'inidoneità del titolo trattandosi, a parere dell'INPS, di sentenza generica e non di condanna al pagamento di una somma determinata o facilmente determinabile mediante calcoli da effettuarsi sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. Secondariamente l'Inps eccepiva che, come per tutti i beneficiari dell'indennità di cieco civile, il beneficio in oggetto era stato già regolarmente ed automaticamente concesso in conformità alle previsioni di cui all'art.1 della legge n. 429 del 1991, che

richiamava la tabella di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) della legge n. 656/1986.

Nel contraddittorio con l'Imposimato, esperita c.t.u. contabile, il Tribunale così decideva: *“accoglie il ricorso in opposizione dichiarando già corrisposte ad Imposimato Carmine da parte dell'INPS le somme di euro 24.085,02 richieste con il pignoramento conclusosi con l'assegnazione del 19.12.18 e per l'effetto condanna Imposimato Carmine a restituire le somme assegnate con ordinanza del 19.12.2018;*

condanna Imposimato Carmine al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, oltre spese generali;

pone a carico di Imposimato Carmine le spese di CTU liquidate con separato decreto”.

2. Proponeva gravame l'Imposimato lamentando l'erroneità della sentenza per la violazione del giudicato e per l'omessa valutazione delle note critiche in replica alla c.t.u. contabile.

Resisteva nel grado l'INPS che concludeva per il rigetto dell'appello.

Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.

3. L'appello è infondato e va rigettato.

3.1 In primo luogo l'appellante lamenta che *“il diritto del Sig. Imposimato a percepire l'indennità di accompagnamento come cieco assoluto, nella misura di quanto percepito dai non videnti grandi invalidi di guerra, veniva stabilito dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 2044/02, passata in giudicato; con una prima procedura esecutiva, l'odierno appellante otteneva il pagamento dei ratei non avendo l'INPS mai equiparato l'importo mensile, con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1844/2012, l'INPS veniva condannato al pagamento delle differenze spettanti al Sig. Imposimato Carmine, dal 01/11/2004 al 01/05/2007, importo quantificato a seguito di CTU contabile; il successivo giudizio di esecuzione veniva opposto da controparte, ma il giudizio di merito instaurato, veniva rigettato con sentenza del Tribunale di Velletri N.231/16 (peraltro dello stesso Giudice di prime cure estensore della sentenza censurata in questa sede); per di più, la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1844/2012 veniva appellata innanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, che, con sentenza n. 6685/2015 depositata in data 22/10/2015, rigettava l'appello dell'INPS; avverso detta ultima pronuncia, l'Istituto soccombente proponeva ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte con sentenza 20040/2018. Pertanto, i precedenti appena citati, costituiscono giudicato tra le odierne parti processuali sia in relazione all'an, che riguardo il quantum “.*

La doglianza non coglie nel segno.

Invero il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto e di pignoramento è costituito dalla sola sentenza del Tribunale di Velletri n. 2044/2002 ove si legge:

“dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex L. 682/79 e 429/91 nella misura spettante ai grandi invalidi di guerra, con l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 342/89... e condanna l'Inps a corrispondere relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quest'ultima fine di ratei maturati al 31 dicembre 1991.”

I successivi giudizi, di cognizione e/o esecutivi, posti in essere dall'odierno appellante per ottenere le

differenze tempo per tempo dovute per effetto di tale *dictum* si collocano in un segmento processuale meramente esecutivo e, come tali, l'efficacia dei relativi esiti è destinata a rimanere definita nel perimetro dei relativi archi temporali interessati, fermo restando che nelle pronunce di merito prodotte in atti i diversi giudici che si sono occupati della vicenda hanno fatto sempre riferimento alla necessità di dare diretta e stretta attuazione alla sentenza del tribunale di Velletri n. 2044/2002, che, tuttavia, per la complessità dell'evoluzione anche normativa subita in materia ha richiesto anche l'espletamento di una c.t.u. contabile nel giudizio r.g. 1533/2007 avanti al Tribunale di Velletri.

L'esito favorevole all'Imposimato nei predetti giudizi, ad ogni buon conto, non consente, pertanto, di ritenere preclusa all'INPS la possibilità di contestare i conteggi allegati al nuovo precetto per il periodo dal 1.6.2014 al 8.11.2017 per la somma di € 24.058,02 , siccome ritenuti errati in quanto non aderenti appunto al *dictum* giudiziale.

Né risulta direttamente applicabile al presente giudizio il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 1149/2021 citata dall'appellante, in quanto in quel caso alla pronuncia di condanna dell'ente alla corresponsione dei ratei ne era seguita un'altra, all'esito del giudizio di cognizione ordinaria, volta all'individuazione della somma determinata, e dunque si trattava semplicemente di dare esecuzione a tale ultima sentenza (esattamente come accaduto tra le odierne parti ma solo con riferimento al periodo dall'1.11.2004 all'1.5.2007), mentre quanto al periodo rilevante ai fini di causa (dal 1.6.2014 al 8.11.2017) l'IMPOSIMATO ha agito direttamente in via esecutiva e la questione della corretta determinazione del *quantum* è stata, appunto, oggetto del giudizio di merito scaturito a seguito dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

3.2 Nel merito l'appellante si duole del fatto che *“Il nominato C.T.U., Dott.ssa Cristina Blasi, provvedeva ad inoltrare la bozza, giungendo a conclusioni che questa difesa, in sede di relative osservazioni, ritualmente inoltrate, contestava in maniera analitica, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia qui appellata”*.

Osserva la Corte che se è vero che il Tribunale ha affermato il contrario, il c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio ha replicato alle note tecniche di parte confutandole, con motivazione che merita di essere recepita siccome logica e conforme alle risultanze processuali, con l'effetto che la censura non assume, in sostanza, efficacia emendativa dell'esito della sentenza impugnata.

Giova premettere che il giudice di prime cure assegnava al c.t.u. il seguente quesito *“Determini il c.t.u. se sussiste, per il periodo rivendicato in precetto, dal 14.5.2014 all' 8.11.2017, la lamentata differenza tra quanto percepito dall'Imposimato a titolo di indennità quale cieco civile assoluto e quanto avrebbe dovuto percepire equiparando detta indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, unicamente secondo i parametri indicati nella sentenza posta alla base del pignoramento opposto e sulla base degli importi dovuti sulla base della sola applicazione della tabella E lett. A n. 1 della legge 656 del 1986 (cd. “indennità base” comprensiva di adeguamento automatico come previsto dai decreti ministeriali succedutisi annualmente nel tempo come richiamati dall'Inps nel ricorso introduttivo del giudizio) e non già della Tabella E lett. A bis che riguarda invece i grandi invalidi di guerra e l'integrazione degli accompagnatori a questi spettante*

(cd. "assegno sostitutivo").".

Il C.t.u., dopo analitica disamina dell'evoluzione normativa, così concludeva: *"Il confronto tra l'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili assoluti e l'indennità di accompagnamento prevista per i ciechi assoluti grandi invalidi di guerra.*

Considerati gli importi dei due trattamenti , come sopra individuati, si rileva che gli stessi sono perfettamente coincidenti, avendo l'INPS in applicazione dell'art.1 della L. 429/1991 , adeguato la misura di tale indennità (e della relativa rivalutazione automatica) alla indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656".

A questo punto il c.t.u., valutate le note critiche di parte resistente, così replicava: *"In data 21 dicembre l'Avv. Antonio Paolozzi ha trasmesso le proprie osservazioni (All.B), nelle quali sostiene che al sig. Imposimato spetterebbe, in base alle diverse sentenze ottenute, l'assegno di superinvalidità previsto per gli invalidi di guerra per le " Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente", riportato nella Tabella E lett. A) allegata alla L. 656/1986, per i seguenti importi:*

- Anno 2014 € 1.822,64 mensili, € 21.871,68 annuali;
- Anno 2015 € 1.858,18 mensili, € 22.298,16 annuali;
- Anno 2016 € 1.897,58 mensili, € 22.770,96 annuali;
- Anno 2017 € 1.923,19 mensili, € 23.078,28 annuali.

Secondo quanto indicato dal legale nelle proprie osservazioni, quindi, l'indennità di accompagnamento è stata percepita dall'Imposimato quale cieco civile in misura pari a quella spettante agli invalidi di guerra, e le pretese differenze non riguarderebbero quindi le indennità di accompagnamento previste per gli invalidi civili e quelle previste per gli invalidi di guerra (che lo stesso riconosce essere state da tempo equiparate sia nella misura che nei criteri di rivalutazione) ma nascerebbero dal diritto del sig. Imposimato a percepire l'indennità di accompagnamento civile in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto dall'art.15 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, come quantificato nella Tabella E lett.A) 1 della L.656/1986.

La sottoscritta evidenzia in primo luogo come gli importi inseriti nelle note autorizzate, cui corrisponde un totale differenze di € 47.353,56, non trovino alcuna corrispondenza nei conteggi allegati al ricorso, nei quali erano sommati degli importi compresi tra € 576,78 mensili ed € 576,71 mensili, e così per un totale di € 23.685,23, senza alcun confronto di valori e nessuna specifica per quanto riguarda la fonte dei dati, come nell'estratto dei conteggi sotto riportato: (...)Inoltre nessuna osservazione o documentazione viene prodotta dalla difesa dell'Imposimato a sostegno della tesi che nel ricorso deciso con la sentenza n.2044/2002 (o in altre sentenze) sia stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'assegno di superinvalidità previsto per gli invalidi di guerra, o a percepire una indennità di accompagnamento di importo pari a tale assegno. (...)la sentenza n.2044/2002 del Tribunale di Velletri ha ad oggetto e fa sempre e solo riferimento, sia nel sintetizzare la richiesta del ricorrente, sia nel corpo, nella motivazione e nel dispositivo della stessa, alla indennità di accompagnamento, e non all'assegno di superinvalidità che è stato riconosciuto a titolo risarcitorio ai ciechi per cause di guerra, ben distinto dalla indennità di accompagnamento, (...)".

Sul punto la conclusione raggiunta dal c.t.u. in primo grado e confermata anche all'esito delle note critiche dell'IMPOSIMATO merita di essere recepita perché, si ribadisce, scevra da vizi logico-giuridici e supportata dal dettato del *dictum* esecutivamente azionato che riconosce il diritto del ricorrente “*all'indennità di accompagnamento ex L. 682/79 e 429/91 nella misura spettante ai grandi invalidi di guerra, con l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 342/89*” senza alcun riferimento all'assegno di superinvalidità ex art. 15 DPR 915/1978.

Del resto che si tratti di benefici distinti emerge dal fatto che essi sono previsti da due distinte disposizioni del d.p.r. n. 915 cit., poi seguite dalla tabella E allegata:

-l'art. 15 che recita “*Assegni spettanti ai grandi invalidi 1. In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non reversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.(...)*”;

-l'art. 21 che recita “*Indennità di assistenza e di accompagnamento 1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. 2. L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:*

Lettera A L. 384.000

Lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3) L. 288.000

(...)”.

-Tabella E Assegni di superinvalidità che prevede:

A) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente oppure quando siano accompagnate da una invalidità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella "A". 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. (Annue: L. 6.000.000)

A-bis) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente (...)”.

Verosimilmente l'equivoco è sorto laddove la difesa dell'appellante ha inteso che il richiamo alla tabella E lett. A bis cit. , poi divenuta tabella E lett. A n. 1 ex lege n. 656/1986, cui fa riferimento il giudice di primo grado nel quesito, fosse stato fatto “seccamente” alla misura degli assegni di invalidità ivi previsti, mentre così non è, né poteva essere, perché l'assegno di superinvalidità è estraneo all'oggetto della sentenza del Tribunale di Velletri numero 2044/2002, messa in esecuzione, limitata alla sola indennità di accompagnamento per ciechi assoluta.

Invece tale richiamo andava correttamente inteso alla categoria di invalidi (specificamente con

“Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente” descritta nella detta tabella E), utile al fine di individuare la misura dell’indennità di accompagnamento contenuta, a sua volta, nell’art. 21 d.p.r. 915 cit.-come argomentato condivisibilmente dal c.t.u. di primo grado- nel senso che l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluta dev’essere parificata a quella spettante agli invalidi di guerra descritti nella tabella E lett. A n. 1.

Né, del resto, l’appellante ha fornito in questa sede chiarimenti sulla discrasia riscontrata dal c.t.u. tra i conteggi posti a fondamento del precetto opposto e la diversa e maggior somma invocata nel conteggio prodotto in sede di replica nell’ambito del contraddittorio tecnico.

4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.

5.Le spese di lite del presente grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

-rigetta l’appello;

-spese irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, li 9.7.2024

Il Consigliere rel.

Dott.ssa Isabella Parolari

Il Presidente

Dott. Glauco Zaccardi